

## UDIENZE DIBATTIMENTALI CON RITO DIRETTISSIMO

**Protocollo condiviso da  
Tribunale di Frosinone**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone**

**Ordine degli Avvocati di Frosinone**

**Camera Penale di Frosinone**

**e con il contributo della Casa Circondariale di Frosinone, della Questura di Frosinone,  
del Comando Provinciale di Frosinone dei Carabinieri e del Comando Provinciale di  
Frosinone della Guardia di Finanza**

**Visti** i D.P.C.M. dell'8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020;

**Visto** il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

**Visto** in particolare l'art. 83 comma 7 lett. d) del d.l. 18/2020, secondo cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze;

**Considerato** che l'art. 83 co. 12 del d.l. cit. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472 comma 3 c.p.p. (procedimento a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene), dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

**Considerato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera di *plenum* in data 26.3.2020, recante indicazioni logistiche agli Uffici giudiziari in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, ha disposto tra l'altro di promuovere, per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c) del d.l. 18/2020, esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, a tal fine invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;

**Considerato** che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 4223 del 20 marzo 2020, con il quale (art. 3) viene indicato per i collegamenti da remoto, in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

**Rilevato** che il sistema messo a punto, con la partecipazione operativa del MAGRIF settore penale del Tribunale di Frosinone per la predisposizione della strumentazione necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L., rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la*

possibilità di udire quanto vi viene detto" e che, in tal caso, il legislatore equipara all'aula di udienza il luogo da cui l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

**Considerato** che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento vengono tenute attraverso sistemi di collegamento da remoto. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in conseguenza dell'assegnazione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato partecipa dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, in caso di applicazione degli arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta. Tutti gli altri giudizi proseguiranno nelle forme ordinarie sul ruolo del giudice assegnatario.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato in via ordinaria nella piattaforma *Microsoft TEAMS*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete Giustizia ed accessibile anche dagli utenti esterni all'Amministrazione, comprese le forze dell'ordine che collaborano all'attuazione del presente protocollo e l'avvocatura. In caso di indisponibilità tecnica di *TEAMS* sarà possibile utilizzare le ulteriori piattaforme ministeriali (*Skype for business*) ovvero il sistema di videoconferenza, ove compatibile con i termini perentori di rito. Si dà atto che allo stato la Casa Circondariale di Frosinone non dispone della piattaforma *TEAMS*.

3. La polizia giudiziaria precedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato è custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire al difensore di optare per la partecipazione all'atto: a) nell'aula del Tribunale, allestita in modo da consentire il rispetto delle opportune distanze tra i presenti, onde contenere ogni rischio di contagio, ovvero b) nel luogo ove si trova l'arrestato, ovvero c) da remoto.

4. In caso di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p. (abitazione o altro luogo di privata dimora), la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. I comandi territoriali delle forze dell'ordine interpellati per l'attuazione del presente protocollo assicureranno a tal fine l'operatività delle sedi dei Comandi di Compagnia dell'Arma dei Carabinieri, della Questura e dei Commissariati della Polizia di Stato e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ubicate nel circondario del Tribunale di Frosinone. L'ufficiale di polizia giudiziaria che assisterà all'atto e curerà il collegamento da remoto accerterà l'identità dell'imputato.

5. Il difensore, ricevuto l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà alla p.g. operante o alla cancelleria del dibattimento se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero nel luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico. **In tale ultimo caso, il difensore comunicherà l'indirizzo di posta elettronica (NON CERTIFICATA) indispensabile per l'effettuazione del collegamento, oltre ad una utenza cellulare di sicura reperibilità per eventuali comunicazioni urgenti (ad es. per**

risolvere difficoltà di collegamento). La polizia giudiziaria darà atto di tale scelta nel verbale di arresto/fermo; la cancelleria ne darà atto mediante annotazione nel fascicolo. **In caso di mancata comunicazione da parte del difensore o di omessa indicazione dell'indirizzo mail, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso il Tribunale.**

6. Nel caso in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloquio difensivo a distanza, attraverso l'attivazione di un contatto riservato con mezzo idoneo, quantomeno con modalità telefonica, da parte della polizia giudiziaria, o della polizia penitenziaria ove l'imputato risulti ristretto in carcere.

7. L'ausiliario del giudice parteciperà all'udienza dall'ufficio giudiziario, dando atto a verbale delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità di accertamento dell'identità dell'imputato e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p.. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, nel luogo in cui si trova l'arrestato. Sarà consentito anche all'interprete, se necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato. Il tecnico di fonoregistrazione interverrà all'udienza nell'aula del Tribunale.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà attraverso il Portale Notizie di Reato (PNR) o all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato .pdf, indicando il nominativo del difensore, il recapito telefonico e l'indirizzo mail da questi comunicato.

9. La segreteria del P.M., verificata la completezza degli atti, provvederà alla formazione del fascicolo digitale e ad inviare gli atti all'indirizzo PEC del difensore (attraverso SNT o TIAP Posta, o mediante altro mezzo alternativo di volta in volta concordato con il difensore stesso), al Tribunale e, ove delegato in luogo del P.M. richiedente, al V.P.O. incaricato dell'udienza. Seguirà la trasmissione del fascicolo cartaceo alla cancelleria in tempo utile per la celebrazione dell'udienza. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente a succinte istruzioni per l'utilizzo del mezzo tecnico, secondo il modello allegato al presente protocollo; seguirà l'invio al difensore **all'indirizzo di posta elettronica non certificata in precedenza comunicato**, almeno un'ora prima dell'udienza, del link attivo per il collegamento da remoto.

11. Il giudice stabilirà il collegamento all'ora fissata, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Avviato il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (P.M., indagato, difensore) ed accertata la regolare presenza delle parti, il Giudice darà atto che si procede mediante collegamento a distanza *"per ragioni di sicurezza"*, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, con le modalità previste dal



presente protocollo. Il Giudice acquisirà da tutte le parti (compreso l'indagato) il consenso alla trattazione dell'udienza con il collegamento da remoto. Le parti dichiareranno che si collegano da remoto da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

13. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo reciproco tra il Giudice e tutti gli altri soggetti intervenuti.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre la temporanea disattivazione del microfono dei soggetti ai quali non ha dato la parola, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze anche mediante la funzione *chat* attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale dell'udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. Gli atti, i documenti e le istanze trasmessi a distanza verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

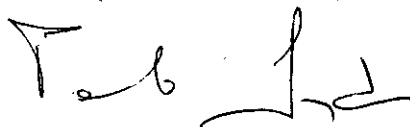
16. Il Consiglio dell'Ordine garantirà la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. c.p.p..

17. Il presente protocollo entra in vigore in data odierna e rimane operativo fino alla data del 30.6.2020. Le parti si impegnano a verificarne periodicamente l'attuazione ed a concordare le modifiche che si renderanno necessarie per eventuali interventi normativi ed in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Frosinone, 6/4/2020 -

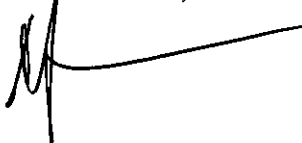
**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE**

(dott. Paolo Sordi)



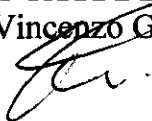
**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

(dott. Adolfo Coletta)



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE**

(avv. Vincenzo Galassi)



**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI FROSINONE**

(avv. Enrico Pavia)



## **ALLEGATO**

### **MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA**

#### ***Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.***

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal *link* ipertestuale riportato nella *mail* che l'ufficio invierà almeno un'ora prima dell'udienza, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire *Teams* e, se questo non sia stato già installato dall'utente, di avviare l'installazione dell'applicazione ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo di *Google Chrome* ovvero di *Microsoft Edge* ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già installato sul proprio pc o smartphone).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza abbreviazioni o pseudonimi.

Il *device* dal quale si avvierà la video conferenza deve essere dotato di *webcam* e microfono, al fine di una corretta partecipazione.

Si raccomanda di verificare che la videocamera ed il microfono siano stati attivati dagli appositi pulsanti di *Teams*, poiché all'avvio del programma possono risultare spenti.

Per la più agevole trasmissione a distanza di atti nel corso dell'udienza si consiglia ai difensori di riversare i documenti in formato .pdf o .jpg su supporto USB.